

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI
TRIESTE

Prot. n.

Oggetto: Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e l’A.M.I.S.O. - Associazione per la Medicina Integrata a Sostegno dell’Oncologia per la realizzazione del “Progetto Ambulatorio a sostegno di pazienti in chemioterapia”.

Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste:
01258370327

Codice Fiscale A.M.I.S.O. - Associazione per la Medicina Integrata a Sostegno in Oncologia: 90156440324

Premesso che:

- con la L. 15.03.2010 n. 38, recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, è stato garantito il diritto del malato ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, tramite un programma di cura individuale per il malato e la sua famiglia, assicurato dalle strutture sanitarie nel rispetto della dignità e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione, per la tutela e la promozione della qualità di vita fino al suo termine nonché per un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della sua famiglia, secondo i principi del garantire il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze;
- con il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante “*Definizione e*

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”, si è previsto - fra altro - quanto segue:

- il Servizio Sanitario Nazionale assicura anche l’assistenza ospedaliera (art. 1);
- devono essere garantiti, anche attraverso il servizio ospedaliero, i medicinali necessari al trattamento dei pazienti (art. 9);
- nell’ambito delle attività di day hospital, il Servizio Sanitario Nazionale assicura le prestazioni assistenziali programmabili che richiedano anche assistenza medico infermieristica prolungata (art. 42). Vengono considerati appropriati i ricoveri in day hospital per finalità terapeutiche al fine della somministrazione di chemioterapia che richiede particolare monitoraggio clinico (art. 43, 2 comma);
- le *“Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario regionale – Anno 2019”*, approvate con D.G.R. n. 2514 dd 28.12.2018, stabiliscono - fra altro - che l’Azienda deve garantire i livelli di assistenza, previsti dal D.P.C.M. dd. 12.01.2017, nel rispetto dei criteri di appropriatezza e perseguendo il miglioramento continuo dei risultati e degli esiti delle prestazioni nonché programmando, a tal fine e sulla base della mission assegnata, le attività più appropriate e più necessarie (cfr. punto *“3.5.7. Erogazione dei livelli di assistenza”*);
- la Regione Friuli Venezia Giulia, con L.R. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. – recante *“Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”* – ha auspicato l’adozione di misure attuative coordinate all’interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema organico di interventi e servizi

che favorisca la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale, stimolando contestualmente il realizzarsi dell'integrazione sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi, riconoscendo – nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del Terzo Settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro;

▪ in base al D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, riportante il “Codice del Terzo Settore”:

- sono enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, ..., le Associazioni, riconosciute o non riconosciute, costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività d'interesse generale, in forma di azione volontaria, ... ed iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore (cfr. art. 4);
- gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cfr. art. 5, comma 1);
- fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (subordinata agli adempimenti di cui all'art. 53), continuano ad applicarsi le norme previgenti Il requisito dell'iscrizione al Registro

unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (cfr. art. 101);

○ le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con i predetti enti convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (cfr. art. 56);

▪ il coinvolgimento attivo delle associazioni del territorio, sia nella progettazione che nell'organizzazione di iniziative, attività e servizi, rappresenta un punto di forza nel garantire interventi economicamente sostenibili, che assicurino livelli di qualità e di integrazione e la sinergia tra pubblico e privato sociale rappresenta qui un valore aggiunto culturale e strategico, poiché finalizzato ad obiettivi di sviluppo di comunità;

▪ visto che l'Associazione Triestina Medici Agopuntori (A.T.M.A.), con nota dd. 22.01.2019 (prot. n. 12204/T.GEN.III.1.C. dd. 23.01.2019), ha presentato una proposta di attività progettuale per la realizzazione di "Progetto Ambulatorio di agopuntura a sostegno di pazienti in chemioterapia";

▪ con decreto n. 227 dd. 20.03.2019, l'A.S.U.I.Ts ha dato avvio al procedimento volto a comunicare alle Associazioni di volontariato, di promozione sociale, con o senza personalità giuridica, iscritte - da almeno sei mesi - nel Registro di cui all'art. 5 e/o art. 20 della L.R. F.V.G. 9 novembre 2012 n. 23 e s.m. ed i. (nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) nonché alle Associazioni, riconosciute e non, richiamate dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, aventi sede nel territorio di competenza dell'A.S.U.I.Ts ed

operanti - per le associazioni di volontariato nel settore “sociale e sanitario”, per le Associazioni di promozione sociale nel settore “promozione della qualità di vita ...” – comunque nell’ambito delle attività mediche a supporto dei pazienti chemioterapici, di aver ricevuto una proposta progettuale da parte di altra Associazione, per la realizzazione del “Progetto Ambulatorio a sostegno di pazienti in chemioterapia”, secondo le caratteristiche e con le modalità di cui alla Comunicazione e relativo allegato (fac-simile di manifestazione d’interesse), uniti al provvedimento n. 228/2019 cit. e ivi, contestualmente, approvati;

- con nota prot. A.S.U.I.Ts n. 32613.T.GEN.III.1.C dd. 06.05.2019, il legale rappresentante dell’A.T.M.A. ha comunicato la frattanto intervenuta modifica della denominazione dell’Associazione de qua in A.M.I.S.O. - Associazione per la Medicina Integrata a Sostegno dell’Oncologia;

- con decreto n. dd., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l’A.S.U.I.Ts. nel prendere atto che non sono pervenute manifestazioni d’interesse in termini, ha approvato, fra l’altro, la stipula della convenzione per la realizzazione e lo sviluppo del “Progetto Ambulatorio a sostegno di pazienti in chemioterapia” con l’A.M.I.S.O. - Associazione per la Medicina Integrata a Sostegno dell’Oncologia, che ha proposto il Progetto medesimo, secondo lo schema di convenzione, già approvato con il medesimo decreto n./2019 cit. e sotto riportato;

tutto ciò premesso,

TRA

l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (nel prosieguo A.S.U.I.Ts.), in persona del Vice Commissario Straordinario per l’Area

Amministrativa, dott. Franco Sinigoj, delegato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi del decreto dell'A.S.U.I.Ts n. 320 dd. 17.04.2019, con sede in Trieste, via Giovanni Sai nn. 1-3

E

l'A.M.I.S.O. - Associazione per la Medicina Integrata a Sostegno dell'Oncologia (nel prosieguo Associazione), in persona del dott. Roberto Cocchi, Presidente e legale rappresentante, con sede in Trieste, Via della Concordia n. 6,

si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione e lo sviluppo lo sviluppo del Progetto denominato “Progetto Ambulatorio a sostegno di pazienti in chemioterapia”, volto ad attivare – in spazi aziendali – ambulatori di attività mediche, a sostegno di pazienti in chemioterapia ed in terapia con antiangiogenetici, per quanto riguarda pazienti affetti da patologie oncologiche, al fine, fra altro, di rendere più tollerabili gli effetti collaterali indotti dalla chemioterapia, garantendo la possibilità di mantenere il trattamento a dosaggio pieno senza dover ricorrere a riduzioni posologiche.

L'articolazione di dettaglio e le modalità di svolgimento sono oggetto di monitoraggio e verifica da parte delle Referenti dell'A.S.U.I.Ts e dell'Associazione individuata.

ART. 3 – Referenti dell'attività

Sono referenti del Progetto:

- per l'A.S.U.I.Ts.:
 - o dott.ssa Alessandra Guglielmi;
 - o dott.ssa Lory Saveria Crocè;
- per l'Associazione: dott. Roberto Cocchi.

ART. 4 – Modalità operative

L'attività convenzionata si svolgerà in ambienti dell'A.S.U.I.Ts e, precisamente, presso il Centro Unico Somministrazione Antiblastici (afferre alla S.C. Oncologia), sito al secondo piano, lato via Pietà, dell'Ospedale Maggiore di Trieste ed, eventualmente, anche nella stanza n. 95 (afferre alla S.C. Clinica Patologie del Fegato), sita al primo della Palazzina Ambulatori, presso il comprensorio dell'Ospedale di Cattinara di Trieste, con le seguenti modalità:

- presso l'Ospedale Maggiore, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 17.45;
- presso l'Ospedale di Cattinara - eventualmente - di venerdì, dalle 15.00 alle ore 18.00.

ART. 5 - Impegni dell'A.S.U.I.Ts

Date le linee di attività previste dal Progetto, l'A.S.U.I.Ts. ha il compito di:

- mettere a disposizione gli spazi indicati nel precedente art. 4;
- assicurare, attraverso le proprie Referenti ed i propri operatori a vario titolo coinvolti, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quelle di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e controllo dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro

qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;

- controllare e verificare l'esecuzione delle singole attività programmate, per un'opportuna valutazione del percorso intrapreso e della sua efficacia;
- organizzare cadenzati colloqui con i referenti/gli operatori dell'Associazione, per valutare il percorso e l'efficacia del Progetto.

ART. 6 – Modalità organizzative e impegni dell'Associazione

L'Associazione deve:

- indicare il proprio Referente per le attività convenzionate, che assume il ruolo di coordinatore delle attività svolte;
- operare in stretto raccordo con le Referenti aziendali e svolgere le attività previste, sulla base delle modalità operative concordate, apportando il proprio contributo qualificato;
- individuare i propri operatori e/o volontari idonei ad effettuare le attività previste, garantendone l'intervento nei modi e nei tempi concordati;
- fornire alle Referenti aziendali, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'elenco degli operatori partecipanti - a qualsiasi titolo - al Progetto medesimo, con indicazione del ruolo e della tipologia dell'attività;
- garantire la piena adesione ad attività e incontri di monitoraggio e supervisione dell'applicazione del Progetto, per valutare l'andamento e l'efficacia e concordare eventuali aggiustamenti operativi e/o proposte di modifica;
- segnalare alle Referenti aziendali l'insorgenza di eventuali criticità e/o

necessità di modifiche durante lo svolgimento delle attività programmate.

ART. 7 – Durata

La durata della presente convenzione è di tre anni, con decorrenza presunta dall'1.07.2019 al 30.06.2022.

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività eventualmente svolte nelle more della sottoscrizione del presente atto convenzionale.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'A.S.U.I.Ts, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

A discrezione dell'A.S.U.I.Ts, a fronte di una positiva valutazione di merito da parte delle Referenti aziendali – la convenzione potrà essere rinnovata o prorogata fino ad un ulteriore triennio, con formale atto, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

ART. 8 – Recesso, rinuncia e risoluzione

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;

2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'A.S.U.I.Ts per eventuali danni e disservizi cagionati all'A.S.U.I.Ts medesima.

ART. 9 – Assicurazioni

Ogni medico, coinvolto nell'attività convenzionata, deve risultare in possesso di idonea personale polizza assicurativa professionale, ex art. 10, comma 3, della L. 8 marzo 2017, n. 24 e si impegna a garantire il mantenimento delle predetta copertura assicurativa per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate, con onere di produrre all'A.S.U.I.Ts copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione è, comunque, responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'A.S.U.I.Ts o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'A.S.U.I.Ts anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività

disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'A.S.U.I.Ts. è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'A.S.U.I.Ts copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'A.S.U.I.Ts, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'A.S.U.I.Ts da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'A.S.U.I.Ts è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

ART. 10 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di medici, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

Le parti danno atto che, nelle attività convenzionate, verranno impiegati esclusivamente medici dell'Associazione, che opereranno senza oneri né per l'A.S.U.I.Ts né per i pazienti.

I predetti medici devono risultare di sicura moralità ed osservare diligentemente le disposizioni organizzative dell'A.S.U.I.Ts.

L'Associazione si impegna, al contempo, a sostituire quegli elementi che

diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'A.S.U.I.Ts medesima.

I medici devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere alle Referenti dell'A.S.U.I.Ts - come individuato all'art. 3 - l'elenco dei medici coinvolti nelle attività convenzionate, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'A.S.U.I.Ts ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

ART. 11 - Tutela dei dati personali.

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del D.Lgs. n. 196/2003 e s. m. ed i., al D.Lgs. n. 101/2018 ed al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), tutti in materia di protezione di dati personali e sensibili. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non

in conflitto con il medesimo.

Si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione con il presente atto, è nominato, dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, Responsabile del Trattamento di dati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s. m. ed i.; a sua volta, detto legale rappresentante si impegna a nominare "Incaricati del Trattamento" tutti i medici impegnati nell'attività in oggetto per i dati che vengono trattati per conto dell'A.S.U.I.Ts in occasione delle attività effettuate ai sensi della presente convenzione.

Di tale nomina dovrà esserne data debita comunicazione all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.

Prima della stipula, l'A.S.U.I.Ts acquisirà dall'Associazione, nella persona del legale rappresentante, il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, mediante sottoscrizione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s. m. ed i. nonché dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679).

ART. 12 – Codice di comportamento

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti

dal “Codice di comportamento dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62”, approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiara di conoscere e accettare.

ART. 13 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

ART. 14 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell’Associazione.

La presente convenzione è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo ed è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Trieste,

Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

IL DELEGATO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- dott. Franco Sinigoj -

.....

Per l’Associazione A.M.I.S.O. - Associazione di Medicina Integrata a Sostegno dell’Oncologia di Trieste

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- dott. Roberto Cocchi -

.....

S.S.D. CRTSAVI/convenzioni/A.M.I.S.O./mdo

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 24/06/2019 16:08:07

IMPRONTA: B73338709484231FE7D5C4020E41DCDFA67607E957816BEC66DE5F76A0DE0A7E
A67607E957816BEC66DE5F76A0DE0A7EAB06BD10468DB5D198C572631858C41C
AB06BD10468DB5D198C572631858C41C5DC4B94D075D4C7627E1007ECF59FF2F
5DC4B94D075D4C7627E1007ECF59FF2FC73A265D531906837D7492199235769A

NOME: FRANCO SINIGOJ

CODICE FISCALE: SNGFNC56B14L424X

DATA FIRMA: 24/06/2019 16:23:50

IMPRONTA: 087900352E6893BC8FA610B170303B54DE8DFA8D3B733968DB0DEBEC9F815E16
DE8DFA8D3B733968DB0DEBEC9F815E165C5462F94E92AC76C6E370807F49CB97
5C5462F94E92AC76C6E370807F49CB974A3367C27A5F01AFF93625FD1C81A812
4A3367C27A5F01AFF93625FD1C81A8125B2153B5E7D33CAE6EAD43C8F770490B

NOME: MARA PELLIZZARI

CODICE FISCALE: PLLMRA61H53G284H

DATA FIRMA: 24/06/2019 16:44:05

IMPRONTA: 92E994ABF6953AF7D8B3507F2AD72532148E688AEC2ACB7F59036BE437894654
148E688AEC2ACB7F59036BE4378946543F745E79EC8CA1A546C0BA7E1DBBD097
3F745E79EC8CA1A546C0BA7E1DBBD0971B83897576517464A2F3524BB034E45C
1B83897576517464A2F3524BB034E45C05AA58AC3A9F402E73795E0960E9E7A1

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 25/06/2019 08:53:06

IMPRONTA: 15F307AC6642F5F801E9D3BD070FF32982D9AACA225B00EB0EF137C0DC1E96D7
82D9AACA225B00EB0EF137C0DC1E96D7DD0DDDCFD308866D42248B626071A7B0
DD0DDDCFD308866D42248B626071A7B00C1A961A30CCA77FF8B04C59302C88A6
0C1A961A30CCA77FF8B04C59302C88A60453ADD453A96F01A1669A2886881743